



2023/0376(COD)

30.1.2024

EMENDAMENTI

13 - 40

Progetto di parere
Cláudia Monteiro de Aguiar
(PE758.110v01-00)

Modifica della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e delle direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828

Proposta di direttiva
(COM(2023)0649 – C9-0384/2023 – 2023/0376(COD))

Emendamento 13
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Onde sfruttare appieno il potenziale della presente direttiva e affinché essa produca risultati per i consumatori, la partecipazione dei professionisti dei settori dei trasporti e del turismo dovrebbe essere resa obbligatoria, poiché in tali settori si registra un elevato numero di reclami da parte dei consumatori. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Negli Stati membri in cui la legislazione nazionale prevede che la partecipazione a tali procedure sia volontaria, i professionisti che scelgono di non parteciparvi dovrebbero comunque essere tenuti a motivare pubblicamente tale decisione.

Or. en

Emendamento 14
Petar Vitanov

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Al fine di realizzare appieno il proprio potenziale e produrre risultati per i consumatori, la presente direttiva dovrebbe prevedere l'obbligatorietà della partecipazione dei professionisti nei settori interessati da un numero elevato di reclami dei consumatori, come i settori dei trasporti e del turismo, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Diversi studi hanno infatti evidenziato come nei settori dei trasporti e

del turismo si registri un elevato numero di reclami da parte dei consumatori, in particolare nell'ambito dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo.

Or. en

Emendamento 15

Petar Vitanov

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Gli organismi ADR dovrebbero rendere pubblico l'elenco dei soggetti che rifiutano sistematicamente, e senza giustificazione, di rispettare gli esiti delle procedure ADR. Gli Stati membri garantiscono inoltre che, qualora non rispettino l'esito di una procedura ADR, indipendentemente dal fatto che l'esito di tale procedura sia vincolante o meno, i professionisti siano tenuti a fornire per iscritto una spiegazione alle altre parti della procedura ADR.

Or. en

Emendamento 16

Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Data l'evoluzione del panorama dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in tutta l'UE, i professionisti dei settori dei trasporti e del turismo incontrano problemi nell'ambito delle controversie transfrontaliere. Ostacoli come la lingua, la complessità delle procedure e i relativi costi impediscono a consumatori e professionisti di partecipare all'ADR.

Affrontare queste sfide è fondamentale per creare un quadro transfrontaliero in materia di ADR più accessibile, coerente ed efficace, che rafforzi la fiducia e la cooperazione tra consumatori e professionisti.

Or. en

Emendamento 17
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Occorre osservare che non tutti gli organismi ADR dispongono delle competenze necessarie per trattare questioni extracontrattuali, in particolare le pratiche commerciali sleali e le clausole abusive. Pertanto, le procedure degli organismi ADR in tale settore dovrebbero essere limitate alle pratiche commerciali sleali e alle clausole abusive aventi un ambito di applicazione personale e dovrebbero dunque riguardare solo i casi in cui si il consumatore abbia direttamente subito un danno o una perdita materiale o immateriale. Inoltre, solo gli organismi ADR in grado di dimostrare di possedere le competenze necessarie nell'ambito in questione e che coprono l'intero settore economico interessato, come i difensori civici specializzati, dovrebbero avere la facoltà di avviare tali procedure. L'organismo dovrebbe altresì essere in grado di dimostrare un elevato livello di indipendenza, come pure di avere a disposizione risorse, mezzi economici e capacità sufficienti, nonché applicare il diritto applicabile, e non principi di equità, in tali casi. Il principio di riservatezza delle procedure ADR non dovrebbe applicarsi a tali procedure. All'inizio di ogni procedura di questo tipo, l'organismo ADR dovrebbe informare

l'autorità nazionale responsabile della tutela dei consumatori o altre autorità di regolamentazione del mercato competenti in merito alle pratiche sleali portate alla sua attenzione e dovrebbe tenerle regolarmente informate fino alla chiusura della procedura.

Or. en

Emendamento 18
Petar Vitanov

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Onde rafforzare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nell'ADR e aumentare la loro partecipazione alle procedure ADR, segnatamente nei settori dei trasporti e del turismo, è fondamentale garantire la qualità del funzionamento e delle attività degli organismi ADR per i consumatori. A tal fine, sono sviluppate le competenze del personale degli organismi ADR. Il personale coinvolto nelle procedure ADR è pertanto tenuto a seguire una formazione annuale obbligatoria al fine di garantire che le proprie conoscenze siano aggiornate e in linea con i recenti progressi digitali.

Or. en

Emendamento 19
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire agli organismi ADR di raggruppare i casi analoghi nei confronti di

(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire agli organismi ADR di raggruppare i casi analoghi nei confronti di

uno specifico professionista, al fine di rendere coerenti gli esiti delle ADR per i consumatori soggetti alla stessa pratica illegale e rendere tali procedure più efficienti sotto il profilo dei costi per gli organismi ADR e per i professionisti. I consumatori dovrebbero essere informati del raggruppamento delle loro controversie e dovrebbero avere la possibilità di rifiutarlo.

uno specifico professionista, al fine di rendere coerenti gli esiti delle ADR per i consumatori soggetti alla stessa pratica illegale e rendere tali procedure più efficienti sotto il profilo dei costi per gli organismi ADR e per i professionisti. I consumatori **e i professionisti** dovrebbero essere informati del raggruppamento delle loro controversie e dovrebbero avere la possibilità di rifiutarlo.

Or. en

Emendamento 20
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

Emendamento

(13) A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico, **non superiore a 10 giorni lavorativi**, alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

Or. en

Emendamento 21
Petar Vitanov

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) In diversi Stati membri i consumatori non sono ancora sufficientemente informati in merito all'esistenza degli organismi ADR per i consumatori e ai servizi da essi offerti. Al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori in relazione agli organismi ADR e ai professionisti che partecipano alle procedure ADR, i professionisti dovrebbero fornire ai consumatori le informazioni in materia di ADR in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile. Se dispone di un sito web, il professionista dovrebbe presentare le informazioni su tale piattaforma. Le informazioni dovrebbero essere incluse anche nelle condizioni generali del professionista e nelle fatture emesse da quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 22
Petar Vitanov

Proposta di direttiva
Considerando 15

Per fornire un'assistenza efficace ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere, è necessario garantire che gli Stati membri istituiscano punti di contatto ADR con compiti chiaramente definiti. I centri europei dei consumatori (CEC) sono adatti a svolgere tali compiti, in quanto sono specializzati nell'assistere i consumatori nelle questioni relative ai loro acquisti transfrontalieri, ma gli Stati membri dovrebbero anche poter scegliere di avvalersi di altri organismi con competenze pertinenti. I punti di contatto ADR designati dovrebbero essere comunicati alla Commissione.

(15) Per fornire un'assistenza efficace ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere, è necessario garantire che gli Stati membri istituiscano punti di contatto ADR con compiti chiaramente definiti. I centri europei dei consumatori (CEC) sono adatti a svolgere tali compiti, in quanto sono specializzati nell'assistere i consumatori nelle questioni relative ai loro acquisti transfrontalieri, ma gli Stati membri dovrebbero anche poter scegliere di avvalersi di altri organismi con competenze pertinenti **e dovrebbero garantire che essi dispongano di risorse umane e di bilancio adeguate.** I punti di contatto ADR designati dovrebbero essere

comunicati alla Commissione.

Or. en

Emendamento 23

Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) I professionisti forniscono informazioni sul punto di contatto ADR, compresi il nome, l'indirizzo e il link al sito web dell'organismo ADR. Tale comunicazione esplicita serve non solo a informare i consumatori, ma anche a favorire la trasparenza e la responsabilità tra i professionisti. Nell'ottica dell'evoluzione digitale, l'inserimento di un link al sito web è in linea con le attuali tendenze del commercio online e con l'essenza delle piattaforme online.

Or. en

Emendamento 24

Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 1

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 1

Oggetto

L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di

-1. l'articolo 1 è così modificato:

"Articolo 1

Oggetto

L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di

professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva ***impone che la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR sia obbligatoria nei settori dei trasporti e del turismo. Ciò non impedisce alle parti coinvolte di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.***

La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

Qualora ai sensi della legislazione nazionale la partecipazione a tali procedure sia volontaria, gli Stati membri impongono ai professionisti che scelgono di non parteciparvi di motivare pubblicamente tale scelta.

Or. en

Emendamento 25
Petar Vitanov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2013/11/UE
Articolo 1

Testo in vigore

L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di

Emendamento

-1. l'articolo 1 è così modificato:

"L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di

risoluzione alternativa delle controversie.
La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

risoluzione alternativa delle controversie.
La presente direttiva ***prevede che la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR sia obbligatoria nei settori dei trasporti e del turismo, pur non impedendo alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.***
La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure ***nei settori economici diversi da quelli di cui al secondo comma***, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario."

Or. en

Emendamento 26
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2013/11/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

pratiche commerciali sleali e clausole abusive,

Emendamento

i) pratiche commerciali sleali e clausole abusive, ***qualora il consumatore abbia direttamente subito un danno o una perdita (materiale o immateriale)***,

Or. en

Emendamento 27
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2013/11/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Agli organismi ADR è conferito il potere di proporre l'avvio di una procedura a norma della lettera b), punto i), solo se

sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) l'organismo può dimostrare di possedere le competenze necessarie nell'ambito in questione e copre l'intero settore economico interessato;

b) l'organismo può dimostrare un elevato livello di indipendenza nonché la disponibilità di risorse, mezzi economici e capacità sufficienti;

c) l'organismo applica il diritto applicabile, e non principi di equità, nel trattamento delle pratiche commerciali sleali.

Il principio di riservatezza delle procedure ADR non si applica a tali procedure. All'inizio di ogni procedura di questo tipo, l'organismo ADR informa l'autorità nazionale responsabile della tutela dei consumatori o altre autorità di regolamentazione del mercato competenti in merito alle pratiche sleali portate alla sua attenzione e le tiene regolarmente informate fino alla chiusura della procedura.

Or. en

Emendamento 28

Petar Vitanov

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 29

Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I professionisti non stabiliti nel territorio di uno Stato membro che forniscono o commercializzano beni o servizi nell'UE, compresi contenuti e servizi digitali, partecipano a un meccanismo ADR e rispettano le norme in materia di ADR per i consumatori.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

The amendment broadens the scope of the Alternative Dispute Resolution Directive by including non-EU traders and mandating their compliance with local ADR entities where they offer goods or services in the EU. This move aims to enhance global consumer protection, providing EU consumers with consistent and accessible dispute resolution mechanisms. By harmonizing ADR procedures, the amendment ensures operational consistency and prevents discrimination based on consumers' domiciles. The commitment to additional consumer-friendly measures further underscores the EU's dedication to fostering trust and fairness in cross-border transactions, ultimately strengthening consumer rights within the EU marketplace.

Emendamento 30
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2013/11/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) garantiscano che i consumatori possano presentare i reclami nel paese in cui risiedono;

Or. en

Emendamento 31
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **concedano alle parti della controversia il diritto di chiedere** che l'esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica quando la procedura è stata espletata con mezzi automatizzati;

Emendamento

c) **garantiscono** che l'esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica quando la procedura è stata espletata con mezzi automatizzati;

Or. en

Emendamento 32
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

possano raggruppare casi analoghi nei confronti di un professionista specifico in un'unica procedura, a condizione che il consumatore **interessato** ne **sia informato** e non vi si **opponga**;

Emendamento

d) possano raggruppare casi analoghi nei confronti di un professionista specifico in un'unica procedura, a condizione che il consumatore **e il professionista interessati** ne **siano informati** e non vi si **oppongano**;

Or. en

Emendamento 33
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio

Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio

contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunicano a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a **20** giorni lavorativi.

contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunicano a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a **10** giorni lavorativi. ***La mancata risposta del professionista entro il termine stabilito sarà considerata come tacito consenso da parte del professionista ad avviare la procedura ADR.***

Or. en

Emendamento 34

Petar Vitanov

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunicano a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi.

Emendamento

8. ***Fatto salvo il paragrafo 8 bis***, gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunicano a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 35

Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che i

Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che i

professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a **20** giorni lavorativi.

professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a **15** giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 36

Petar Vitanov

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La partecipazione dei professionisti che operano nei settori dei trasporti e del turismo alle procedure ADR è resa obbligatoria, indipendentemente dal fatto che il professionista sia stato contattato da un organismo ADR dello Stato membro di stabilimento o di un altro Stato membro in cui opera. Il professionista è tenuto a confermare la sua partecipazione entro un termine ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 37

Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Qualora rifiutino di partecipare a una procedura ADR, i professionisti

forniscono una spiegazione per iscritto. I professionisti forniscono ai consumatori informazioni chiare e comprensibili in merito alla loro disponibilità a partecipare alle procedure ADR. Tali informazioni sono facilmente accessibili e leggibili, in modo da garantire che i consumatori siano a conoscenza della posizione del professionista in merito alla partecipazione all'ADR prima di concludere il contratto.

Or. en

Emendamento 38
Ciarán Cuffe

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2013/11/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

Articolo 6
Competenza, indipendenza e imparzialità
1. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi garantiscono che tali persone: a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;

Emendamento

3 bis. all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:

"Articolo 6
Competenza, indipendenza e imparzialità
1. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi garantiscono che tali persone: a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto *e competenze per la gestione dei casi transfrontalieri, in particolare nell'ambito del diritto privato internazionale;*"

Or. en

Emendamento 39
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2013/11/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I professionisti forniscono informazioni sul punto di contatto ADR, includendo esplicitamente il nome, l'indirizzo e il link al sito web dell'organismo ADR. Tali informazioni devono essere separate dagli altri contenuti presenti sui siti web dei professionisti, in modo da garantire che siano chiaramente visibili e accessibili per i consumatori.

Or. en

Motivazione

Per promuovere la partecipazione dei consumatori alle procedure ADR, è importante migliorare le informazioni e l'assistenza fornite ai consumatori durante l'intera procedura ADR. Tale rafforzamento mira a creare un ambiente più favorevole e trasparente, incoraggiando i consumatori a impegnarsi attivamente nell'ambito dei meccanismi ADR.

Emendamento 40
Petar Vitanov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2013/11/UE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la comunicazione alle parti di informazioni sui termini specifici per la comunicazione;

Or. en